CAMERA DEI DEPUTATI N. 5960-A

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(ANDREOTTI)

DAL MINISTRO DELL'AMBIENTE

(RUFFOLO)

E DAL MINISTRO DELLA SANITÀ

(DE LORENZO)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

(PRANDINI)

E COL MINISTRO DEL TESORO

(CARLI)

—

Conversione in legge del decreto-legge 13 settembre 1991, n. 297, recante interventi per il miglioramento qualitativo e la prevenzione dell'inquinamento delle acque destinate al consumo umano, nonché differimento del termine in materia di qualità delle acque di balneazione

Presentato il 18 settembre 1991

NOTA: Le Commissioni riunite VIII (Ambiente) e XII (Affari sociali) in data 17 ottobre 1991, hanno dato mandato ai relatori Sergio Andreis, per la VIII Commissione, e Nanda Montanari Fornari, per la XII Commissione, di riferire oralmente all'Assemblea, avvalendosi dell'autorizzazione all'uopo già da questa concessa in data 14 ottobre 1991.

TESTO
DEL DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 13 settembre 1991, n. 297, recante interventi per il miglioramento qualitativo e la prevenzione dell'inquinamento delle acque destinate al consumo umano, nonché differimento del termine in materia di qualità delle acque di balneazione.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 17 maggio 1991, n. 156 e 16 luglio 1991, n. 211.

TESTO
DELLE COMMISSIONI

—

Le Commissioni propongono la non conversione in legge.

Decreto-legge 13 settembre 1991, n. 297, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 219 del 18 settembre 1991.*

Interventi per il miglioramento qualitativo e la prevenzione dell'inquinamento delle acque destinate al consumo umano, nonché differimento del termine in materia di qualità delle acque di balneazione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare il finanziamento degli interventi finalizzati al miglioramento qualitativo ed alla prevenzione dell'inquinamento delle risorse idriche destinate all'approvvigionamento potabile, nonché di prorogare i termini in materia di qualità delle acque di balneazione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 13 settembre 1991;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri dell'ambiente e della sanità, di concerto con i Ministri dei lavori pubblici e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto-legge:

ARTICOLO 1.

1. Per l'attuazione dei piani di intervento adottati dalle regioni interessate dall'emanazione dei decreti di deroga ai sensi degli articoli 16, 17, comma 3, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, per garantire l'approvvigionamento idropotabile conforme ai requisiti di qualità stabiliti dall'allegato I del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 236 del 1988 e per assicurare la bonifica e/o il risanamento degli acquiferi contaminati, le regioni medesime, d'intesa con le autorità di bacino, sono autorizzate:

a) ad utilizzare, fino all'importo massimo di lire 20 miliardi per ciascuna regione, i fondi statali con destinazione vincolata, già trasferiti alle regioni, ed in particolare i fondi previsti dall'articolo 9 del decreto-legge 5 febbraio 1990, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1990, n. 71, recante misure urgenti per il miglioramento qualitativo e la prevenzione dell'inquinamento delle acque, che risultino disponibili in relazione a quanto previsto dall'articolo 9, comma 2-*quater*, del medesimo decreto con esclusione del Fondo nazionale trasporti e del Fondo sanitario nazionale. Le predette autorizzazioni di spesa si intendono quindi contestualmente ridotte per l'ammontare dell'utilizzo del limite massimo;

b) ad utilizzare le disponibilità relative agli interventi di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, nel limite massimo del 50 per cento delle quote destinate – sulla base di quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 96 del 24 aprile 1991 – alla realizzazione di interventi nei rispettivi bacini regionali ed in quelli interregionali, previe relative intese tra le regioni interessate. Nei bacini di rilievo nazionale, le autorità di bacino, nel limite massimo predetto, individuano gli interventi da finanziare con le disponibilità di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, che si intendono quindi contestualmente ridotte per l'ammontare dell'utilizzo del limite massimo;

c) ad utilizzare, fino al limite massimo del 50 per cento, le risorse previste a favore di ciascuna regione, per l'anno 1991, in relazione al programma generale per la depurazione delle acque di cui al programma triennale 1989-1991 per la tutela ambientale, approvato dal CIPE con delibera del 3 agosto 1990, nei limiti delle disponibilità derivanti dalla legge 28 agosto 1989, n. 305, e dal decreto-legge 13 giugno 1989, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 283, e nel rispetto delle procedure previste dalla legge e dal decreto-legge citati. Le predette autorizzazioni di spesa si intendono quindi contestualmente ridotte per l'ammontare dell'utilizzo del limite massimo;

d) a definire le quote di mutuo che gli enti locali ed i loro consorzi, nonché gli enti gestori di servizi idrici, sono autorizzati a contrarre, anche in deroga alla normativa vigente, con istituti di credito speciali o sezioni autonome autorizzate. L'onere relativo all'ammortamento dei predetti mutui è a carico degli enti interessati, che a tal fine assicurano che i relativi proventi tariffari garantiscano la necessaria copertura. In deroga a tale ultima disposizione e limitatamente ad un periodo di trentasei mesi dalla data di approvazione dei progetti di risanamento la copertura degli oneri dei mutui può essere assicurata anche attraverso proventi comunali diversi da quelli tariffari. Le tariffe deliberate possono essere applicate in tutti i comuni del consorzio e, per il collettamento e la depurazione, possono essere applicate anche laddove non sono ancora attivati i collettori e gli impianti di depurazione purché siano stati previsti nella programmazione regionale ed i progetti siano stati approvati.

2. I fondi di cui al comma 1, lettere *a*), *b*) e *c*), sono destinati prioritariamente alla realizzazione dei programmi di bonifica degli acquiferi contaminati.

3. La regione Lombardia, anche in relazione alle ragioni di urgenza e necessità di cui al comma 1, riguardanti il miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano, approva, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un programma esecutivo degli interventi in attuazione ed in aggiornamento del piano quinquennale di disinquinamento del bacino idrografico dei fiumi Lambro, Olona e Seveso, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri

29 luglio 1988, n. 363, nelle parti riguardanti la tutela delle acque, sentito il Comitato di coordinamento di cui al suddetto decreto, integrato con la partecipazione del presidente dell'amministrazione provinciale di Pavia, d'intesa con l'autorità di bacino per l'esigenza di correlare il piano con le finalità della legge 18 maggio 1989, n. 183, per la difesa del suolo, e in particolare con le disposizioni previste per il bilancio idrico di sub-bacino. Sulla base del programma esecutivo la regione è autorizzata, valendosi in particolare dell'IRVA spa, costituito quale soggetto operativo previsto dal piano approvato con il citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 363 del 1988, a ricorrere a finanziamenti e mutui, anche in valuta estera, fino al limite di lire 500 miliardi, per i quali è estesa la garanzia primaria dello Stato, escluso il rischio di cambio, con diritto dell'erario di rivalsa sulle tariffe. La restituzione delle somme è assicurata anche attraverso un piano di rientro tariffario definito in relazione a ciascun progetto o a gruppi di progetti dalla regione, d'intesa con i soggetti gestori dei servizi. L'applicazione delle tariffe di cui al comma 1, lettera *d)*, è obbligatoria per tutti i comuni compresi nel programma esecutivo.

4. Nei territori dei comuni ai quali si applicano i piani di intervento di cui al comma 1, ovvero che relativamente ai parametri fissati secondo la concentrazione massima ammissibile di cui all'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, sono sottoposti a regime di deroga, i controlli sulla qualità delle acque destinate al consumo umano devono effettuarsi con le frequenze che sono definite nei relativi decreti interministeriali di fissazione dei valori massimi ammissibili per la disciplina concernente le deroghe alle caratteristiche di qualità delle acque destinate al consumo umano, ed i relativi dati devono essere comunicati entro tre giorni ai Ministeri dell'ambiente e della sanità.

5. Le regioni inviano immediatamente al Ministero dell'ambiente i piani di intervento di cui al comma 1.

6. In caso di inadempienza o ritardo nell'attuazione degli interventi previsti nei piani di cui al comma 1, previa diffida al presidente della regione o agli enti locali ed acquedottistici interessati, il Ministro dell'ambiente, decorsi trenta giorni dalla diffida, propone al Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, al quale è invitato ad intervenire il Presidente della regione interessata, la nomina di un commissario *ad acta*, il quale è abilitato ad avvalersi delle strutture degli enti individuate nel presente articolo ed ad attivare le modalità finanziarie previste nei piani di intervento.

ARTICOLO 2.

1. Nei casi di gravi carenze qualitative o quantitative delle risorse idriche sotterranee destinabili ai fabbisogni idropotabili, le autorità statali e regionali, ciascuna per quanto di competenza, possono disporre la modifica, la limitazione o la revoca temporanea delle derivazioni o degli emungimenti in atto destinati ad usi diversi da quelli idropotabili.

2. I provvedimenti di cui al comma 1 sono assunti con riferimento ai territori interessati in tutto o in parte dalle aree di alimentazione della falda. Essi possono riguardare tutti i concessionari e gli utenti, ovvero loro categorie, definite in base agli usi delle acque od anche alle caratteristiche delle opere di derivazione o emungimento. Ai titolari delle utenze interessate spetta la riduzione dei soli canoni demaniali in proporzione alla minore quantità di acqua derivabile.

ARTICOLO 3.

1. I fondi iscritti nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici negli anni 1989 e 1990 ai sensi degli articoli 30 e 31 della legge 18 maggio 1989, n. 183, e degli articoli 12, 13, 14 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 253, non ancora impegnati alla data del 31 dicembre 1990 possono esserlo nell'anno 1991.

2. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 16, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 253, prevista per i bacini di rilievo nazionale e per il bacino sperimentale ad essi ad ogni effetto parificato ai sensi dell'articolo 8 della stessa legge, è integrata di lire 1.500 milioni annui a decorrere dall'anno 1991. Al relativo onere si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6875 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

3. Per i progetti ambientali, finanziati a norma del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, il Ministro dell'ambiente può autorizzare, nell'ambito dei mutui concessi a ciascun progetto e delle risorse previste dagli articoli 1, 1-*bis* e 1-*ter* della predetta legge, una diversa utilizzazione resa necessaria dalle modifiche richieste da piani regionali o nazionali di settore, anche attraverso le intese di programma di cui all'articolo 4 della legge 28 agosto 1989, n. 305.

4. Le somme previste dall'articolo 14, commi 6 e 8, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, dall'articolo 17, commi 20 e 40, e dall'articolo 18 della legge 11 marzo 1988, n. 67, nonché dagli articoli 1, commi 4 e 5, e 7, comma 3, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, ancora disponibili nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'anno finanziario 1990, non impegnate alla chiusura del detto anno, possono esserlo nell'esercizio finanziario 1991.

5. Le disponibilità di provenienza degli anni 1989 e 1990, iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e relative alle somme previste per tali anni dagli articoli 12 e 13 della legge 28 agosto 1989, n. 305, ancora disponibili nell'anno finanziario 1991 e non impegnate alla chiusura di detto esercizio finanziario, possono esserlo nell'esercizio finanziario 1992.

ARTICOLO 4.

1. In attesa di una revisione della normativa di attuazione della direttiva CEE n. 76/160, relativa alla qualità delle acque di balneazione, il termine previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 14 maggio 1988, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1988, n. 271, prorogato ai sensi dell'articolo 15 del decreto-legge 5 febbraio 1990, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1990, n. 71, è differito per un ulteriore biennio.

ARTICOLO 5.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 settembre 1991.

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei ministri*
RUFFOLO, *Ministro dell'ambiente*
DE LORENZO, *Ministro della sanità*
PRANDINI, *Ministro dei lavori pubblici*
CARLI, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli*: MARTELLI.